



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Ipoteca Equitalia: nulla se non indica termine e modi per impugnazione

Autore: Redazione | 27/02/2013



*Norme sulla trasparenza degli atti amministrativi applicate anche ad Equitalia e agli altri agenti per la riscossione.*

È nulla l'ipoteca iscritta da Equitalia sull'immobile del contribuente se, nell'avviso notificato a quest'ultimo, non sono indicate le **modalità** e il **termine** entro cui far ricorso contro l'ipoteca stessa.

Con una sentenza importantissima, infatti, la Cassazione **[1]** ha chiarito che anche a Equitalia e agli altri agenti per la riscossione si applicano le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo, scritte per le **pubbliche amministrazioni**.

La legge **[2]** detta una serie di norme a tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e le sue prescrizioni sono applicabili non solo nei confronti degli enti pubblici, ma anche nei rapporti con l'**amministrazione finanziaria** (sempre che siano di agevole applicazione e non compromettano le finalità pubbliche perseguite).

In particolare, poi, le norme in tema di **esecuzione esattoriale** possono compromettere gravemente i diritti dei privati cittadini: un po' per i mezzi adoperati (come il fermo amministrativo e l'ipoteca), un po' per le procedure rapide e semplificate di esproprio dei beni. Pertanto, è necessario che il fisco o l'agente della riscossione metta il debitore nella condizione di far valere le proprie ragioni davanti al **giudice**: soprattutto se si tratta di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l'amministrazione come l'indicare all'interessato - insieme alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca - i **termini** e le **modalità** con cui può eventualmente proporre opposizione e far valere le sue ragioni **[3]**.

## Note

**[1]** Cass. sent. n. 4777 del 26.02.2013. **[2]** Legge 7 agosto 1990 n. 241. **[3]** Previsto dall'art. 3, quarto comma, legge n. 241/1990.